

**COMUNE DI FRAZZANO'
PROVINCIA DI MESSINA**

N.110 Reg.

del 29/07/2015

**COPIA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

OGGETTO:Patrocinio e compartecipazione per realizzazione manifestazioni nell'ambito dell'Estate Frazzanese 2015.

L'anno **duemilaquindici** . il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 20,45 segg., nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

COMPONENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE		PRESENTI	ASSENTI
1. DI PANE Gino	SINDACO	X	
2. FRAGALE Marisa	Assessore	X	
3. LIIRO' Peluso Carmelo Lorenzo	Assessore	X	
4. MANCARI Antonio	Assessore	X	
5. IMBROSCI' Marco	Assessore	X	

PRESIEDE il Sindaco Dott.Ing.Gino Di Pane

Risultano assenti: =====

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Agostina Monia Lenzo

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato la cui proposta, predisposta dall'Ufficio Socio - Culturale, che integralmente si riporta:

IL SINDACO

PREMESSO che questa Amministrazione intende promuovere il territorio e l'economia del paese attraverso eventi e manifestazioni che diventino innanzitutto occasione di richiamo e di conoscenza del territorio, della sua cultura e tradizione;

VISTA la nota prot. n. 2541 del 03.07.2015 con la quale l'Associazione Socio Culturale "Vivere Frazzanò" con sede in Frazzanò - Via Scalini, ha chiesto il patrocinio e la compartecipazione del Comune per l'organizzazione di manifestazioni estive;

CONSIDERATO che la manifestazione in questione rappresentano un'importante momento di forte aggregazione sociale e valido richiamo turistico, appare opportuno concedere:

- il Patrocinio per la manifestazione di cui sopra;
- l'uso gratuito del suolo pubblico occorrente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010 a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche, compresi comuni e province, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni;

CHE l'art. 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 ha riconosciuto espressamente alle Pubbliche Amministrazioni la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, purchè detti contratti siano diretti a perseguire interessi pubblici e non cagionino conflitti di interesse tra attività pubblica e attività privata, comportando risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti;

DATO ATTO che la Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, con Deliberazione 23 dicembre 2010, n. 1075 chiarisce: che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post D.L. n. 78/2010) è la relativa funzione: spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine; che non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.;

CHE, in via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc.

CHE sempre la Corte dei Conti, sez. Lombardia, con delibera n. 1076/2010 cita, in riferimento all'applicazione dell'art.6 comma 9 del D.L. 78/2010: "In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'Associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria";

CHE l'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'Ente Locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione";

CHE, recentemente, la Corte dei Conti, sez. Lombardia, con delibera n. 89 del 14 marzo 2013, in merito ad un quesito posto da un comune sulla possibilità da parte degli stessi enti locali di erogare contributi ad enti e/o associazioni che svolgono la propria attività a favore della cittadinanza (e indirettamente a favore del Comune), si è pronunciata così come segue: Non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione.

Ad essere interdette sono dunque le spese, da parte delle amministrazioni pubbliche, relative ad iniziative di soggetti terzi (ad esempio la sponsorizzazione di una squadra di calcio); restano,

ancora, consentite le spese per iniziative organizzate dalle Amministrazioni pubbliche, sia in forma diretta che indiretta, purchè per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio.

Le associazioni che svolgono attività in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge: quest'ultimo è riferito "agli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa anche a titolo gratuito".

Il divieto di erogazione di contributi ricomprende l'attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell'Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta.

Risulta, invece, esclusa dal divieto di legge l'attività svolta in favore dei cittadini, id est della "comunità amministrata", seppur quale esercizio – mediato – di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, legato all'individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall'associazione.

VISTO l'art. 13 comma I del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, il quale stabilisce che "spettano ai Comuni tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precisamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e/o utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti, dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";

Visto il comma 4° dell'art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana, il quale testualmente recita: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";

ATTESO che ancora non è stato approvato il Bilancio di Previsione anno 2015 (la cui scadenza è stata in ultimo prorogata al 30/07/2015), pertanto risulta possibile effettuare impegni finanziari nei limiti dei dodicesimi dei relativi capitoli risultanti dal Rendiconto dell'anno precedente;

VISTO il D.to L.vo n° 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

VISTE le LL.RR. n. 10/91, 44/91, 48/91, 23/97 e 30/2000;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come modificato dalla Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

1. **DI DARE ATTO** che la richiesta viene ritenuta meritevole in quanto tesa all'interesse della collettività ed in linea con la politica culturale dell'Ente, requisiti necessari dettati nelle deliberazioni della Corte dei conti – sez. Lombardia in premessa citate;

2. **DI DARE ATTO** che tale richiesta è conforme ai principi di cui al 4° comma, art. 118 della costituzione della repubblica Italiana;

3. **DI DARE ATTO** che l'attività rientra nelle competenze dell'Ente Locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati piuttosto che (direttamente) da parte del Comune, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione;

4. **DI DARE ATTO** che il contributo richiesto non si configura come spesa di sponsorizzazione e non risulta soggetto ai divieti di cui all'art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010;

5. **DI CONCEDERE**, per i motivi di cui in premessa, il patrocinio dell'Amministrazione Comunale all'Associazione Vivere Frazzanò con sede in Frazzanò – Via Scalini per l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni estive;

Di concedere altresì:

- l'uso gratuito del suolo pubblico occorrente;
- la concessione di un contributo di € 1.500,00 necessario per l'organizzazione della manifestazione;

7. **DI DARE ATTO** che alla suddetta spesa si farà fronte attraverso l'impegno a carico dei relativi ed attinenti capitoli del predisponendo Bilancio di Previsione 2015 (nei limiti dei dodicesimi risultanti dal Rendiconto anno 2014) e che detto contributo viene concesso nella misura del 50%

come acconto per far fronte a spese urgenti di organizzazione e gestione e, il restante 50%, a conclusione della manifestazione;

8. **DI DARE ATTO** che restano a carico e sotto la responsabilità dell'Associazione Socio Culturale Vivere Frazzanò, gli oneri e le pratiche per l'acquisizione dei nulla osta e tutto quanto necessario allo svolgimento delle prestazioni affidate, ritenendo altresì il comune indenne da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare da cose e/o persone nello svolgimento della prestazione;

9. **DI DEMANDARE** ai Responsabili delle PP.OO., ciascuno per le rispettive competenze e funzioni, l'espletamento di tutti gli ulteriori ed eventuali atti gestionali conformemente a quanto previsto dalle specifiche norme vigenti in materia

10. **DI TRASMETTERE** copia della presente Deliberazione alla associazione Vivere Frazzanò nonché ai Responsabili delle PP.OO. per le ulteriori ed eventuali incombenze gestionali;

11. **DI RENDERE** immediatamente esecutiva l'adozione della presente Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale, vista l'imminenza della manifestazione

Il Proponente

Il Sindaco

F.T.O Ing. Gino Di Pane

COMUNE DI FRAZZANO'
Provincia di MESSINA

PARERI

ai sensi dell'articolo 12 e 13 della legge regionale n. 30/2000
e attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata dall'Ufficio Socio-Culturale su direttiva del Sindaco

OGGETTO: Patrocinio e compartecipazione economica, all'Associazione Socio Culturale Vivere Frazzanò, per realizzazione manifestazioni estive nell'ambito del XVI Festival della Valle del Fitalia ed Estate Frazzanese 2015

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.

li 29-07-2015

L'Istruttore Amministrativo
Castrovinci Ermelinda
UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile dell'area Amm.va
Dott. Milotti Antonio


Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere Favorevole

E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SEGUENTI INTERVENTI

INTERVENTO N° 1070205	INTERVENTO N°	INTERVENTO N°	INTERVENTO N°
Cap. 1 - Res. Imp. n° <u>177</u> € <u>1500,00</u>	Cap. - Res. Imp. n° €.	Cap. - Res. Imp. n° €.	Cap. Res. Imp. n° €.

li 29-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(D.ssa Milotti Antonio)



Al signor Sindaco
Del Comune di Frazzanò
Dott. Ing. Gino Di pane

Frazzanò, 29-06-2015

Oggetto: Richiesta Patrocinio e compartecipazione economica per realizzazione manifestazione estive

Il sottoscritto Andrea Miracola Giuliano, in qualità di legale rappresentante e Presidente dell'associazione socio-culturale "Vivere Frazzanò" dichiara che l'associazione è disponibile a organizzare alcune manifestazioni di seguito dettagliate:

- Realizzare la seconda edizione della "Festa della birra", con la promozione di alcune birre artigianali presenti all'October Fest di Monaco, hamburger e wurstel della migliore tradizione. Il tutto sarà accompagnato dalla musica dei "Fuori Orario, noto gruppo di Messina. Inoltre è prevista una serata dance con alcuni dei dj più conosciuti nella provincia di Messina.
- Realizzare un torneo di "Bubble Soccer", divertente torneo di calcetto che utilizza delle sfere di gomma che coprono totalmente i giocatori creando delle situazioni così nicche e divertentissime.

E' nostro desiderio poter contare sul Patrocinio del Comune di Frazzanò e su una compartecipazione economica da parte della stessa ai costi organizzativi, tenuto conto dell'apporto che le iniziative offriranno al territorio sui temi dello sviluppo culturale e sociale.

Si allegano le iniziative dettagliate.

Distinti saluti
Il Presidente
Andrea Miracola Giuliano

PREVENTIVO DI SPESA

ENTRATE

1. Fondo cassa associazione "Vivere Frazzanò".....€ 200,00

USCITE

1. Promozione di birre artigianali..... € 500,00
2. Promozione di wurstel e hamburger..... € 600,00
3. Concerto musicale dei "Fuori Orario".....€ 400,00
4. Serata musica dance con dj.....€ 250,00
5. SIAE.....€ 250,00
6. Torneo di bubble soccer..... € 350,00
7. Realizzazione n. 50 locandine per la promozione degli eventi..... € 60,00

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto;
VISTO che ai sensi dell'art.53 della legge n.142/1990, recepito dalla L.R.n.48/91 e modificato dall'art.12 della L.R. n.30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso parere:

- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere favorevole (all."A")
- Il responsabile del servizio finanziario, per la regolarità contabile, parere favorevole (all."A")

VISTO l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di Approvare la suindicata proposta di deliberazione.

SUCCESSIVAMENTE

IL PRESIDENTE

Stante l'urgenza del prosieguo degli adempimenti, propone di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

LA GIUNTA MUNICIPALE

SENTITA la proposta del Presidente;
VISTA la Legge Regionale n.44/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;
CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di Dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Ing. Gino Di Pane

L'Assessore Anziano

F.to Carmelo Liirò Peluso

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Agostina Monia Lenzo

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.
li, 29/07/2015

Il Segretario Comunale - F.to Dott.ssa Agostina Monia Lenzo

<p>COMUNE DI FRAZZANÒ PROVINCIA DI ALESSANDRIA P. C. C. all'originale per amministrativo Frazzanò 29/7/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio, CERTIFICA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, dal 30/7/2015 Al _____ Reg.N. _____</p> <p>Frazzanò, li _____</p> <p>Il Responsabile F.to C. Parrinelli</p> <p>Il Segretario Comunale F.to Dott. _____</p>
--	--

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

È stata trasmessa ai capigruppo consiliari il _____ prof. n. _____ (art.15, comma 4° LR n.41/91)
Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/07/2015

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1, LR n.41/91)

il giorno stesso dell'adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 2° L.R. n.41/91)

Frazzanò, li 29/07/2015

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Agostina Monia Lenzo
